COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 4

L'amministrazione

L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione cosi' composto:

- un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni;
- due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni;
- un rappresentante della Corporazione dell'agricoltura;
- due rappresentanti della Federazione italiana dei consorzi agrari; due rappresentanti degli Enti partecipanti da essi designati di comune accordo, o in difetto di questo dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le corporazioni.

Il Collegio dei sindaci e' composto di tre membri nominati rispettivamente dai Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

Versione in vigore dal 20 luglio 1932, non più in vigore dal 9 giugno 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 752
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-ente-finanziario-dei-consorzi-agrari/art-4-l-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it